



COMUNE DI LUCOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 23 DEL 03-07-2025**

Lucoli, li 07-07-2025

Registro Generale n. 45

ORDINANZA SINDACALE

N. 23 DEL 03-07-2025

Oggetto: Ordinanza in materia di prevenzione degli incendi, sicurezza stradale, decoro urbano e per il contrasto alla diffusione di animali nocivi.

PREMESSO che:

- con l'inizio della stagione estiva, in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno dei centri abitati;
- all'interno del territorio comunale sussistono aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o per i quali i proprietari, o comunque i detentori a qualsiasi titolo, tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- l'art.29 del Codice della Strada fa obbligo, ai proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria;

CONSIDERATO che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro urbano e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica e, in particolare, di ratti e di insetti nocivi o fastidiosi che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale, tali da provocare seri problemi di igiene ambientale;
- con particolare riferimento alle aree prospicienti strade pubbliche o aperte al pubblico, può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata stradale e la fruibilità dei marciapiedi, con grave pregiudizio per la viabilità interessata;

- può favorire il rischio di propagazione degli incendi, con conseguente grave pericolo per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose.

RITENUTO indispensabile, pertanto, adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltreché il pregiudizio all'immagine e al decoro urbano;

CONSIDERATO che la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

RITENUTO utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni;

RICHIAMATE:

- la nota della Prefettura di L'Aquila acquisita al protocollo di questo Ente in data 12/06/2025 al n. 3384 recante "*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2025. Raccomandazioni operative per la prevenzione ed il contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in qualità di Autorità di protezione Civile b. 01/APC/2025, acquisita al protocollo di questo Ente in data 17/05/2025 al n. 3448 recante in oggetto: "Legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi e L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Campagna antincendio boschivo – dichiarazione stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2025";

VISTI:

- l'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii.;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";
- il capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di prevenzione incendi;
- gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- il D.P.G.R. n.09/APC del 05.07.2023, recante "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi Triennio 2023-2025."
- La L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo";
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 05/06/2025 concernente l'individuazione e la nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale;

ORDINA

A tutti i proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, di terreni e aree pertinenziali adiacenti a strade, piazze, marciapiedi, aree pubbliche, aree fabbricate, di procedere a proprie cure e spese, **entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza**, agli interventi di seguito indicati:

1. effettuare il taglio dell'erba, la potatura di alberature, piante e siepi, con rimozione dei rifiuti prodotti, nelle aree private e, in particolare, nelle aree private prospicienti o adiacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico o la pubblica viabilità, in modo da non danneggiare o restringere le carreggiate, da non creare ambienti favorevoli alla

proliferazione di animali e insetti nocivi, eliminare potenziali fonti di pericolo per la possibilità di attivazione e propagazione di incendi e comunque in modo da non creare situazioni di degrado e incuria nel territorio comunale;

2. eseguire la bonifica delle aree medesime da accumuli di rifiuti o deposito di altri materiali di scarto che possano essere rifugio per i parassiti;
3. procedere al taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque aggettanti, che si protendano su pubblico spazio o viabilità o che comunque possano generare situazioni di pericolo a persone o cose, anche in aree non pubbliche;
4. provvedere alla manutenzione delle viabilità private e vicinali, in particolare, con la realizzazione di opere atte alla regolazione del deflusso delle acque meteoriche e al controllo di fuoriuscita dalle stesse, a seguito di fenomeni di dilavamento, di materiali terrosi e/o di altra natura su aree pubbliche o di uso pubblico;

È fatto, altresì, obbligo a tutti i soggetti di cui sopra, **fino 15 ottobre 2025**, di ripetere i suddetti interventi al fine di impedire che i fattori di rischio richiamati (erba, sterpaglie, rifiuti, ecc.) possano rappresentare un pericolo per l'innescò e la propagazione degli incendi, l'igiene pubblica, la circolazione stradale e il decoro urbano.

ORDINA ALTRESI'

per le motivazioni sopra riportate,

dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, fino al 15 ottobre 2025 il divieto di:

1. accendere fuochi, di ogni genere, in corrispondenza o in prossimità di terreni condotti a coltura agraria o incolti, pascolo, aree boscate, erborate o cespugliate, di serbatoi GPL e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate e/o in qualunque luogo che, per le sue caratteristiche sia pericoloso per lo sviluppo di incendi;
2. far brillare mine o usare esplosivi;
3. usare fornelli, inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che generare fiamma libera;
4. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
5. gettare fiammiferi, sigarette e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;
6. accendere barbecue, ad eccezione delle aree specificatamente attrezzate;

INFORMA

Che scaduti i termini predetti, qualora coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra prescritto non vi provvedano e valutate le condizioni di pericolosità, questo Comune, senza

indugio e ulteriori analoghi provvedimenti, adotterà le necessarie misure in danno e a spese dei trasgressori.

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza dovrà essere risarcito dai soggetti inadempienti, unitamente a tutte le spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D. Lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm.ii.).

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo da **€ 25,00 a € 500,00**, così come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Che chiunque viola l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 173 a € 694**, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio online e sul sito internet del Comune e resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità, anche in forma sintetica.

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Alla Prefettura di L'Aquila;
- Comando Stazione Carabinieri di Lucoli;
- Comando Stazione Carabinieri Forestale di Tornimparte;
- Ufficio Tecnico Comunale;

Il Sindaco
F.to Michelangelo Peretti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/07/2025 al 22/07/2025.

Lucoli lì 07/07/2025

Il Responsabile del Servizio P.L.
F.to Dott. Fabio Angelone

Copia conforme all'originale.

Lucoli lì 07/07/2025

Il Sindaco
F.to Michelangelo Peretti